

- (8) Al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento, è opportuno che la prestazione di tali servizi sia disciplinata da insiemi armonizzati di condizioni di partecipazione a TARGET, condizioni che dovrebbero essere stipulate tra ciascun partecipante a TARGET e la banca centrale nazionale (BCN) che gestisce il rispettivo sistema componente TARGET.
- (9) Al fine di accrescere la competitività, è opportuno che TARGET offra molteplici fornitori di servizi di rete (Network Service Providers, NSP) incaricati di stabilire la connessione tecnica a TARGET. Ai partecipanti a TARGET occorre consentire di instaurare un rapporto contrattuale con un NSP nell'ambito del contratto di concessione concluso tra la Banca d'Italia, in qualità di agente dell'Eurosistema, e l'NSP, o con un subappaltatore di quest'ultimo, di loro scelta.
- (10) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive Banche centrali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente⁽⁷⁾ come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28)⁽⁸⁾. È opportuno che i rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrino anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e rispettino gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (11) TARGET è essenziale per lo svolgimento di alcuni compiti fondamentali dell'Eurosistema, cioè l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (12) I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

TARGET fornisce i seguenti conti per il regolamento in euro in moneta della di banca centrale,

- a) conti in contanti principali (Main Cash Accounts, MCA) per il regolamento delle operazioni con banche centrali;
- b) conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale (conti RTGS DCA) e sottoconti per i pagamenti interbancari e della clientela in tempo reale e il regolamento delle operazioni con i sistemi ancillari;
- c) conti tecnici RTGS del sistema ancillare (conti tecnici RTGS AS), conti tecnici TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare (conti tecnici TIPS AS) e conti dei fondi di garanzia del sistema ancillare (conti dei fondi di garanzia AS) per il regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;
- d) conti in contanti dedicati TARGET2-Securities (conti T2S DCA) per pagamenti in contanti in relazione a operazioni in titoli; e
- e) conti in contanti dedicati TARGET Instant Payment Settlement (conti TIPS DCA) per il regolamento dei pagamenti istantanei.

⁽⁷⁾ Decisione 2014/533/UE della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014, relativa all'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento a rilevanza sistemica (BCE/2014/35) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

